ROMA

Protocollo RC n. 21455/2020

Deliberazione n. 141

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2020

VERBALE N. 100

Seduta Pubblica del 15 dicembre 2020

Presidenza: DE VITO - SECCIA

L'anno 2020, il giorno di martedì 15 del mese di dicembre, alle ore 14 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo, De Santis Antonio e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 179ª proposta nel sotto riportato testo coordinato con le modifiche approvate dalla Giunta Capitolina, nella seduta del 17 novembre 2019, nonché dall'accoglimento di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

179ª Proposta (Dec. G.C. n. 119 dell'11 settembre 2020)

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni in conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale.

Premesso che

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. l00 del 12 aprile 2006 come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009;

in tale provvedimento deliberativo attualmente vigente, è previsto, tra l'altro, uno specifico Capo III (artt. dal 13 al 17) in cui sono disciplinate le Pubbliche Affissioni, intese come il Servizio mediante il quale è assicurata l'affissione, a cura di Roma Capitale, sugli impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;

l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014 ha approvato il "Piano Regolatore degli impianti pubblicitari", che costituisce documento di pianificazione generale dell'esposizione pubblicitaria sul territorio capitolino in attuazione dell'art. 20 del predetto "Regolamento in materia di esposizione della

pubblicità" avente lo scopo di regolare l'inserimento degli impianti e mezzi in relazione alle diverse caratteristiche delle aree della Città di Roma;

il Commissario Straordinario, con i poteri dell'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016, ha adottato i Criteri di redazione per i Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari (PiaLMIP);

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, sono stati approvati i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari (PiaLMIP), sulla base dei criteri fissati dalla citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014;

è intenzione dell'Amministrazione proseguire nel percorso di concreta attuazione dei suddetti Piani di localizzazione a mezzo procedure di evidenza pubblica.

Considerato che

in data 27 dicembre 2019 è stata approvata la legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) nella quale il legislatore ha previsto l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari escludendo tuttavia che il suddetto canone possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione dei messaggi pubblicitari;

la medesima legge ha disposto che il canone unico sostituisca la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019);

la novella legislativa sopra richiamata, rimanda alla potestà regolamentare degli enti e in particolare all'Organo consiliare in virtù dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'adozione della disciplina del canone unico;

la novità più rilevante, riguarda senza dubbio l'introduzione di un canone unico di natura patrimoniale in sostituzione, tra gli altri prelievi, anche del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (c.d. CIP o Cimp) attualmente vigente nel territorio di Roma Capitale;

la citata legge statale n. 160 del 27 dicembre 2019, ha modificato la materia delle pubbliche affissioni accogliendo il principio della non obbligatorietà del Servizio delle Pubbliche Affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021 disponendo tuttavia, a decorrere dall'1 gennaio 2021, l'abrogazione, del Capo I e II del D.Lgs. n. 507/1993, fonte primaria anche della disciplina delle Pubbliche Affissioni.

Ritenuto

di prendere atto che è intervenuta, nel frattempo, la normativa di rango superiore di cui alla già citata legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la quale ha innovato in tema di entrate locali introducendo un nuovo regime impositivo a partire dall'1 gennaio 2021;

che in considerazione della data fissata per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e comunque nelle more dell'approvazione della nuova disciplina, occorre mantenere le disposizioni regolamentari vigenti in materia di esposizioni pubblicitarie fino al 31 dicembre 2020 e per le pubbliche affissioni fino alla data del 30 novembre 2021 dando atto al contempo delle suddette novità;

che, pertanto, è necessario aggiornare il testo del vigente Regolamento con l'integrazione di apposite disposizioni che possano assicurare il recepimento della novella di rango primario provvedendosi altresì a implementare la disciplina degli impianti tecnologicamente avanzati;

che, al fine di prevenire e contrastare adeguatamente ogni forma di pubblicità discriminatoria e/o lesiva della dignità umana, ovvero recante immagini violente e/o degradanti ed in linea con quanto espresso nella Mozione di Assemblea Capitolina n. 24 del 24 novembre 2016, nella Memoria di Giunta Capitolina del 25 novembre 2016 nonché nella Mozione di Assemblea Capitolina n. 2 dell'11 gennaio 2018, si ritiene altresì opportuno istituire un Osservatorio sulla Pubblicità che abbia potere di esprimersi in merito ai contenuti dei messaggi pubblicitari discriminatori e/o lesivi della dignità umana e comunque non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 12-bis del presente Regolamento.

Preso atto che in data 30 luglio 2020 il Direttore della Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: T. Egiddi";

che in data 30 luglio 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato, ai sensi dell'art. 30, c. 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta.

Il Direttore F.to: F. Paciello;

che in data 8 settembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. La nuova normativa dovrà garantire la parità di gettito rispetto alla precedente a tutela degli equilibri finanziari e contabili.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci".

che la proposta, in data 16 settembre 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dei Decentramento Amministrativo;

che dai Consigli dei Municipi X e XIV non è pervenuto alcun parere;

che in relazione ai Municipi IV e XI, i cui Consigli sono cessati anticipatamente alla naturale scadenza del mandato, la Giunta Capitolina, chiamata ad esercitare in via sostitutiva le loro funzioni, ha ritenuto, di non esprimere alcun parere, in ossequio all'autonomia dell'Assemblea Capitolina;

che i Consigli dei Municipi I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII e XV, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole, senza osservazioni e/o modifiche;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 20 novembre 2020, si è dichiarata favorevole all'ulteriore corso della proposta.

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente IX, nella seduta del 16 ottobre 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, Tonino Egiddi, e di non rilevanza contabile del Dirigente della Ragioneriae Generale, Stefano Pizzato, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di emendare la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 come di seguito riportato:

Capo I: Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto

a) al comma 1 sostituire l'espressione "Comune di Roma" con "Roma Capitale";
b) al comma 2 aggiungere il comma 2-bis, così formulato: "Per effetto dell'art. 1, commi 816-836, della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2021 le iniziative pubblicitarie vengono sottoposte al pagamento di un canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone" comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti

comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi a norma dell'art. l comma 816 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019";

c) al comma 3, dopo "n. 507" aggiungere questo periodo: a decorrere dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Capo II: Norme per il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria

ART. 4 - mezzi pubblicitari ammessi e vietati:

a) al comma 3 l'espressione "Giunta Comunale" viene sostituita con "Giunta Capitolina".

ART. 5 - dopo l'art. 5-bis viene inserito l'art. 5-ter così formulato:

1. "Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché lo smaltimento del PVC e/o di ogni altro materiale oggi utilizzato su impianti fissi, è consentito l'impiego di tecnologie avanzate anche per finalità pubbliche concorrenti all'attività pubblicitaria; per il loro utilizzo si applicano le norme tecniche di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 24 aprile 2020"; tale impiego è consentito su:
   - su impianti fissi;
   - su impianti collocati su strutture appositamente allestite in occasione dell'installazione di ponteggi e/o recinzioni di cantiere, in aderenza al ponteggio o alla recinzione, oppure nelle immediate vicinanze entro 50 mt.; in sede di trasformazione di impianti pubblicitari già inseriti nella Nuova Banca Dati di cui all'art. 34 del Regolamento.

ART. 6 - Quantità della superficie dei mezzi pubblicitari - Ripartizione della superficie dei mezzi

a) al comma 1-bis, sostituire il termine "comunale" con "capitolino" e il termine "Comune" con "Roma Capitale";
b) al comma 2 sostituire "Comune" con "Roma Capitale";
c) al comma 3 lett. b): aggiungere: "o ad altre finalità da indicare con ulteriore atto deliberativo" e alla lett. c) sostituire "Comune" con "Roma Capitale".

ART. 7 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali - Cause di decadenza

a) al comma l sostituire "comunale" con "Uffici capitolini";
b) al comma 2 sostituire "Comune" con "Roma Capitale".

ART. 8 - Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale

a) nel titolo sostituire "comunale" con "capitolina";
b) al comma l sostituire "comunale" con "capitolina".

ART. 9 - Esenzioni dal regime autorizzativo

a) al comma 1 eliminare "comunale".

ART. 11 - Cessione d'azienda o ramo d'azienda

a) al comma 1 sostituire “comunale” con “capitolina”;
b) al comma 2 sostituire “Comune” con “Roma Capitale”;
c) al comma 3 sostituire “Comune” con “Roma Capitale”;

ART. 12 - Obblighi del soggetto autorizzato

a) al comma 1-bis sostituire “Comune” con “Amministrazione”;
b) al comma 3 sostituire “Comunale” con “Capitolina”;

Capo III: Pubbliche Affissioni

“ART. 13 - Finalità e titolarità del servizio delle pubbliche affissioni

a) al comma l sostituire “Comune” con “Amministrazione”;
b) all'art 13 viene aggiunto l'art. 13-bis così formulato:

ART. 13-bis - Decorrenza delle disposizioni normative di cui alla L. n. 160 del 27 dicembre 2019

1. Per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 836 e 847, della L. 160 del 27 dicembre 2019, con decorrenza dal l° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con separato atto deliberativo, Roma Capitale provvederà a disciplinare le modalità operative per adempiere all'obbligo previsto da leggi o da regolamenti a carico di Roma Capitale di affissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali anche attraverso strumenti di divulgazioni su siti internet istituzionali; con il medesimo atto si provvederà ad assicurare l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, politico-sindacale, comunque prive di rilevanza economica, attraverso l'utilizzo di forme alternative di comunicazione ovvero l'uso di impianti tecnologicamente avanzati.
2. È fatta salva, comunque, ogni diversa disciplina regolamentare delle Pubbliche Affissioni che Roma Capitale riterrà necessaria in virtù dell'abrogazione, a decorrere dal l° gennaio 2021, del Capo I del D.Lgs. 507/1993 - fonte primaria del regime delle Pubbliche Affissioni - disposta dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019.”

ART. 14 - Modalità per le pubbliche affissioni

a) al comma 2 sostituire la parola “Comune” con “competente Ufficio”;
b) al comma 3 sostituire la parola “Comune” con “competente Ufficio”;
c) al comma 5 sostituire “Comunale” con “Capitolina”;
d) al comma 6 sostituire “Comune” con “Amministrazione”;
e) al comma 7 sostituire “Comune” con “Amministrazione”;
f) al comma 8 sostituire “Comune” con “competente Ufficio”;
g) al comma 10 eliminare la parola “comunali”.

ART. 15 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Maggiorazioni

a) al comma 1 sostituire “Comune” con “Amministrazione”;

b) al comma 7 sostituire il termine Comune con “Roma Capitale”.

ART. 16 - Riduzioni del diritto

a) al comma 3 sostituire il termine “comunale” con “capitolina”;
b) al comma 3 sostituire “Comunale” con “Capitolina” e l'inciso “del Comune stesso” con “della stessa”.

ART. 17 - Esenzioni dal diritto

a) sostituire nel testo dell'art. 17 il termine “Comune” con “Roma Capitale”;

Capo IV: Norme per la collocazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari - Strumenti di pianificazione

ART. 18 - Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari

a) all'art. 1, lett. c) sostituire “Comune” con “Roma Capitale” e alla lett. d) “comunale” con “capitolina”;
b) al comma 2, dopo la parola proprietà sostituire “comunale” con “capitolina”;
c) dopo l'art. 18 è inserito l'art. 18-bis così formulato:

“ART. 18-bis - Attuazione delle Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e dei Piani di localizzazione degli Impianti Pubblicitari.

1. In aderenza ai criteri e alle disposizioni di cui agli artt. 19-20 del presente Capo, rispettivamente con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e deliberazione della Giunta Capitolina n. 243/2017, sono stati adottati il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) nonché i Piani di Localizzazione degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PiaLMIP). Eventuali modifiche che si renderanno necessarie per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina del canone di esposizione pubblicitaria saranno adottate nel rispetto dei criteri di seguito richiamati in quanto compatibili.”

ART. 19 - Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari

a) al comma 1, il termine “Consiglio Comunale” è sostituito con “Assemblea Capitolina” e “comunale” con “capitolino”;
b) al comma 2 sostituire “Giunta Comunale” con “Giunta Capitolina”.

ART. 20 - Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari

a) al comma l sostituire “comunale” con “capitolino”;
b) al comma 1, lett. E, n. 4 lett. d) sostituire “Comune” con “Roma Capitale”;

Capo V: Canone a tariffa

Rubrica Capo V, sostituire la rubrica come segue: Disciplina del Canone

ART. 21 - Applicazione del canone a tariffa per l'esposizione della pubblicità

a) dalla rubrica dell'art. 21 togliere l'inciso “a tariffa”;

b) al comma 1 aggiungere il comma 1-bis così formulato: “1-bis Tutte le iniziative pubblicitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono sottoposte al canone di esposizione pubblicitaria come delineato dall'art. 1, comma 816 e ss., della L. 160/2019 le cui modalità applicative verranno previste e disciplinate con separato atto deliberativo. Presupposto del canone di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 819, lett. b), è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio capitolino, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”;
c) al comma 2, sostituire la parola “comunale” con “Roma Capitale” e “al Comune” con l'espressione “alla medesima” e dopo il termine “permanente” aggiungere “salva ogni diversa regolamentazione che si riterrà necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 stabilita a decorrere dal l° gennaio 2021”.

ART. 22 - Soggetto passivo

a) al comma 1 aggiungere dopo il termine “pubblicità” il seguente periodo: In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario.”
b) al comma 2, viene aggiunto un comma 2-bis: “2-bis. Secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 821, lett. g) della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, in vigore dal l° gennaio 2021, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente ai sensi del precedente comma, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.”

ART. 23 - Modalità di applicazione del canone

a) al comma 1 viene aggiunto un comma 1-bis: “Per effetto dell'art. l comma 825 legge n. 160/2019, a decorrere dal l° gennaio 2021 il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi”;
b) al comma 9 sostituire il termine “Comune” con “Amministrazione”.

ART. 24 - Criteri per la determinazione del canone

a) al comma 1 sostituire il termine “Consiglio Comunale” con “Assemblea Capitolina”;
b) al comma 2 dopo “art. 25 e ss.” aggiungere la frase: “Le tariffe così determinate resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020”;
c) al comma 2 aggiungere il comma 2-bis dal seguente contenuto:
“A decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore del c.d. canone “unico” di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione dell’Assemblea Capitolina in conformità ai criteri di cui all’art. 1, commi 826 e ss., della citata Legge n. 160/2019.”

ART. 25 - Canone per la pubblicità ordinaria

a) al comma 1 sostituire i termini “Consiglio Comunale” con “Assemblea Capitolina”;
b) al comma 2 sostituire “Amministrazione Comunale” con “Amministrazione Capitolina”;
c) al comma 2 viene aggiunto il comma 2-bis:
“A decorrere dal 1° gennaio 2021, in tutti i casi in cui l’esposizione pubblicitaria si protragga per periodi inferiori all’anno solare, si applica la tariffa giornaliera di cui all’art 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, fatta salva in ogni caso, la possibilità di modifica delle tariffe di cui all’art. 1, comma 817, della medesima legge.”;
d) sostituire l’intero comma 3 con il seguente testo:
“3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, possono essere previste maggiorazioni, stabilite annualmente con deliberazione di cui al comma 1, in base a:
A) la superficie complessiva dell’impianto o mezzo pubblicitario:
I. oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati;
II. oltre 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati;
III. oltre 8,5 metri quadrati.
B) la tipologia dell’impianto o mezzo pubblicitario:
I. in forma luminosa o illuminata;
II. a LED e/o tecnologicamente avanzato;
III. su ponteggi.
C) l’ubicazione dell’impianto o mezzo pubblicitario, suddiviso a seconda della zonizzazione di cui agli artt. 13 e ss. della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014:
I. Zona A;
II. Zona B1;
III. Zona B2;
IV. Zona B3.

Tutte le maggiorazioni di cui sopra, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e possono essere applicate alla tariffa base di cui al precedente comma 1.

Le riduzioni di cui all’art. 29 non sono cumulabili.

La medesima deliberazione, di cui al precedente comma 1, può prevedere ulteriori riduzioni.”.

ART. 26 - Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

a) al comma 2 sostituire la parola “Comune” con “Amministrazione Capitolina” e “Comune di Roma” con “territorio di Roma Capitale”;
b) al comma 3 sostituire la parola “Comune” con “Roma Capitale” e “Comune di Roma” con “territorio di Roma Capitale”.

ART. 27 - Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

a) sostituire nel testo dell’art. 27 “Consiglio Comunale” con “Assemblea Capitolina”;
b) al comma 2, dopo il termine “annuale”, inserire il seguente testo:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021, in tutti i casi in cui l'esposizione pubblicitaria si protragga per periodi inferiori all'anno solare, si applica la tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019".

ART. 28 - Canoni per pubblicità varia

a) sostituire nella rubrica "canoni" con "canone";
b) sostituire nei commi 1 e 2 "Consiglio Comunale" con "Assemblea Capitolina";

ART. 29 - Riduzioni ed esenzioni dal pagamento del canone

a) al comma l, dell'art. 29, viene aggiunta la lettera i): in virtù dell'art. 1, comma 833, della L. 160/2019 dal l° gennaio 2021, i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
b) nel comma 3, dopo il richiamo al decreto legislativo n. 507/1993 aggiungere l'inciso "ovvero dell'art. 1, comma 833, lett. i), della L. 160/2019 in vigore dal l° gennaio 2021".

ART. 30 - Pagamento e rimborso del canone

a) al comma 2 sostituire "Comune" con "Roma Capitale";

ART. 31 - Sanzioni

a) al comma 1 dopo il termine "autorizzati" aggiungere l'inciso "e comunque fino alla data del 31 dicembre 2020";
b) al comma 1-bis viene aggiunto il comma 1-ter: "A norma dell'art. 1, comma 821, lett. h), della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente ai sensi dell'art. 1 comma 2, a decorrere dal l° gennaio 2021, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lett. g) del medesimo comma 821, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;"
c) al comma 2, dopo il termine "manifesto", aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso, in materia di sanzioni amministrative, a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 821 e ss. della L. n. 160 del 27 dicembre 2019";
d) nel testo dell'art. 31 il termine "comunali" viene sostituito con "capitolini" e "Comune di Roma" con "Roma Capitale";
e) al comma 16, dopo la parola "suolo", aggiungere la frase "con decorrenza l° gennaio 2021 l'indennità è parametrata ai criteri di cui all'art. 1, comma 821, lett. g), della L. n. 160 del 27 dicembre 2019";
f) al comma 17, dopo il termine "abusivi" aggiungere la frase seguente: "A decorrere dall'l gennaio 2021, il riferimento all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 è sostituito con il richiamo all'art 13, comma 2, della L. 689/1981.

ART. 32 - Misure di contrasto all'abusivismo

a) al comma 1 sostituire “Comune” con “Roma Capitale”;
b) il comma 2 viene eliminato;

Capo VII - Norme finali e transitorie – Abrogazioni

ART. 33 - Competenze amministrative conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento e dei Piani di cui all'art. 19

a) al comma 1 sostituire la frase “uffici dell'Amministrazione Comunale Centrale con “Uffici centrali dell'Amministrazione Capitolina”;
b) al comma 1, lett. e) sostituire “comunale” con “capitolina”;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 2 così formulato: “2. Al fine di prevenire e contrastare adeguatamente ogni forma di pubblicità discriminatoria e/o lesiva della dignità umana ovvero recante immagini violente e/o degradanti nonché di monitorare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Articolo 12bis del presente Regolamento con specifica Determinazione Dirigenziale a cura del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità dovrà essere costituito un Osservatorio sulla Pubblicità composto, a titolo gratuito, da pubblicitari, operatori, esperti di settore particolarmente distintisi per l'assunzione di codici deontologici antidiscriminatori; e, per Roma capitale, da un rappresentante della Polizia Locale e da un rappresentante del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità. L'Osservatorio Pubblicità, con lo scopo di realizzare un programma strutturale di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla pubblicità discriminatoria, avrà il compito di redigere un codice etico che sia promozionale di norme certe, chiare e di sanzioni anche pecuniarie, e di costituire successivamente l'organo consultivo per il rispetto di tale codice etico, fornendo assistenza e pareri sia su richiesta sia in autonomia.

ART. 33-bis - Norme per il rilascio di nuovi titoli

a) al comma 1, lett. d) sostituire “Comunale” con “Capitolina”

ART. 34 - Norme transitorie

a) al comma 3-bis sostituire “comunale” con “capitolino”;
b) al comma 4 sostituire “Comune di Roma” con “Roma Capitale”;
c) al comma 5 sostituire “Comune” con “Roma Capitale”;
d) al comma 6 sostituire “Giunta Comunale” con “Giunta Capitolina”;

- di procedere alla ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale, come integrato dal presente dispositivo, il cui testo è riportato nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

ROMA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 e successivamente modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009
- deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014
- deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto	pag. 1
Art. 2	Definizioni	“ 1
Art. 3	Ambito di applicazione	“ 2
Capo II	Norme per il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria	
Art. 4	Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione	“ 2
Art. 5	Norme particolari in materia di pubblicità tramite manifestini e simili	“ 4
Art. 5-bis	Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile	“ 5
Art. 5-ter	Impianti pubblicitari tecnologicamente avanzati	“ 5
Art. 6	Quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari – Ripartizione delle superficie dei mezzi	“ 5
Art. 7	Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali – Cause di decadenza	“ 7
Art. 8	Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà capitolina	“ 8
Art. 9	Esenzioni dal regime autorizzativo	“ 10
Art. 10	Durata delle autorizzazioni e del rapporto di locazione	“ 10
Art. 11	Cessione d’azienda o ramo d’azienda	“ 11
Art. 12	Obblighi del soggetto autorizzato	“ 11
Art. 12-bis	Contenuto del messaggio pubblicitario	“ 12
Capo III	Pubbliche Affissioni	
Art. 13	Finalità e titolarità del servizio delle pubbliche affissioni	“ 12
Art. 13-bis	Decorrenza delle disposizioni normative di cui alla L. n. 160 del 27 dicembre 2019	“ 13
Art. 14	Modalità per le pubbliche affissioni	“ 13
Art. 15	Diritto sulle pubbliche affissioni – Maggiorazioni	“ 14
Art. 16	Riduzione del diritto	“ 14
Art. 17	Esenzioni dal diritto	“ 15

Capo IV	Norme per la collocazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari - Strumenti di pianificazione	
Art. 18	Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari	“ 15
Art. 18-bis	Attuazione delle Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e dei Piani di localizzazione degli Impianti Pubblicitari	“ 16
Art. 19	Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari	“ 16
Art. 20	Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari	“ 17
Capo V	Disciplina del canone	
Art. 21	Applicazione del canone per l’esposizione della pubblicità	“ 22
Art. 22	Soggetto passivo	“ 22
Art. 23	Modalità di applicazione del canone	“ 23
Art. 24	Criteri per la determinazione del canone	“ 24
Art. 25	Canone per la pubblicità ordinaria	“ 24
Art. 26	Canone per la pubblicità effettuata con veicoli	“ 25
Art. 27	Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	“ 26
Art. 28	Canone per pubblicità varia	“ 26
Art. 29	Riduzioni ed esenzioni dal pagamento del canone	“ 27
Art. 30	Pagamento e rimborso del canone	“ 28
Capo VI	Sanzioni e misure di contrasto all'abusivismo	
Art. 31	Sanzioni	“ 29
Art. 32	Misure di contrasto all'abusivismo	“ 32
Capo VII	Norme finali e transitorie – Abrogazioni	
Art. 33	Competenze amministrative conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento e dei Piani di cui all'art. 19	“ 32
Art. 33-bis	Norme per il rilascio di nuovi titoli	“ 33
Art. 34	Norme transitorie	“ 34
Art. 35	Abrogazioni	“ 36
Art. 36	Ulteriori prescrizioni in tema di insegne di esercizio	“ 37
Art. 37	Disposizioni di coordinamento	“ 37

ALLEGATO A)

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie svolte con qualunque mezzo nel territorio di Roma Capitale.
2. In considerazione dell'incidenza di tali iniziative sull'arredo e tessuto urbano e sull'ambiente, esse sono sottoposte ad autorizzazione e assoggettate al pagamento di un canone a tariffa, a norma dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Le iniziative pubblicitarie svolte con qualunque mezzo nel territorio di Roma Capitale in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero comunque non contemplate nel presente Regolamento, o non autorizzate da altri Enti ai sensi dell'articolo 23, comma 4, Codice della Strada, sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti.

2-bis. Per effetto dell'articolo 1, commi 816-836, della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dal 1 gennaio 2021 le iniziative pubblicitarie vengono sottoposte al pagamento di un canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone" comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi a norma dell'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

3. Il presente Regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni, a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. A decorrere dal 1 dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2
Definizioni

1. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o altro supporto anche non stabilmente e convenzionalmente a ciò destinato, utilizzato per la diffusione di un messaggio pubblicitario.
2. Per messaggio pubblicitario si intende qualsiasi figura, fregio, guarnizione, logo, cifra, rappresentazione visiva o grafica, anche se privi di scritta, che abbiano lo scopo di promuovere l'acquisto di un bene o di un servizio ovvero promuovere o migliorare l'immagine, nonché i segni distintivi ed il marchio del soggetto pubblicizzato.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle iniziative pubblicitarie effettuate da terzi con mezzi propri su beni appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, ovvero su beni di proprietà privata o pubblica non comunale visibili da vie o piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero dal Comune stesso o da terzi con mezzi di proprietà comunale.

CAPO II
Norme per il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria

Articolo 4
Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l'installazione

1. È ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente Regolamento e dalle norme da esso non abrogate, l'uso dei seguenti impianti, che costituiscono mezzi pubblicitari:
   a) impianti per affissioni di manifesti o pittorici su suolo o pareti;
   b) impianti luminosi o illuminati;
   c) plance luminose;
   d) paline luminose e non luminose;
   e) insegne, targhe, tende e simili;
   f) scritte su vetrine;
   g) palloni frenati;
   h) mezzi collocati su e all'interno di veicoli, tranne quanto disposto dal successivo comma 2, lett. a) ed e), o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o l'uso di pellicole;
   i) mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
   l) componenti e complementi di arredo urbano;
   l-bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;
   m) mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile;
   n) locandine, manifestini e simili;
   o) proiezioni su pareti e pannelli;
   p) cartelli o altri mezzi recati da persone;
   q) impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite;
   r) impianti digitali di tipologia lcd, plasma, led o organic led e/o impianti a proiezione;
   s) le insegne di esercizi che riportino espressioni in lingua straniera, non di uso corrente, con traduzione;
   t) pellicolazione su suolo pubblico.

Sono considerati mezzi pubblicitari anche le combinazioni e i mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere.
La parete cieca di cui alla lettera q) può presentare luci o vedute indirette.
L'uso della pellicolazione su suolo pubblico di cui alla lettera t) non può essere effettuata nelle aree verdi, nei parchi gioco per bambini, nelle aree in prossimità di scuole, limitrofe a ville storiche, parchi, manufatti di interesse storico-archeologico nonché zone, strade e piazze con valore artistico e paesaggistico-ambientale.
Per l'installazione di tali impianti è necessario acquisire in via preventiva il parere della Polizia di Roma Capitale relativamente al rispetto del Codice della Strada.

2. Sono vietati:
   a) i mezzi pubblicitari il cui divieto sia disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, d'ora in avanti indicato come "Codice della Strada", o da altre norme di legge;
   b) gli impianti e i mezzi la cui superficie espositiva facciale superi i 12 metri quadrati, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lett. f) in materia di impianti non soggetti ai limiti di formato;
   c) la pubblicità eseguita con aeromobili;
   d) la pubblicità eseguita mediante il lancio di qualsivoglia oggetto ovvero mediante l'uso di apparecchi amplificatori installati su veicoli;
   e) la pubblicità esposta su appositi impianti mobili o su autoveicoli a tale scopo appositamente destinati, attrezzati o comunque modificati, anche se in possesso di omologazione, anche se privi di sporgenze, nell'ambito dell'area all'interno delle Mura Aureliane. Tramite tali mezzi, è comunque vietata l'esposizione pubblicitaria durante le soste e le fermate non obbligatorie. All'infuori dell'area, all'interno delle Mura Aureliane, la circolazione dei predetti mezzi è consentita nel limite numerico di cui all'articolo 34, comma 6, e purché adeguati al più recente standard europeo;
   f) i segnali di indicazione della localizzazione di imprese, ivi compresi gli esercizi commerciali, ove non rispondenti ad accertate esigenze di ausilio alla segnaletica stradale;
   g) impianti e installazioni pubblicitarie che possono danneggiare o deturpare il patrimonio ambientale delle coste del litorale romano;
   h) la pubblicità esposta su carrelli, cicli, motocicli e simili;
   i) l'esposizione di locandine, cartelli e di mezzi pubblicitari, apposti sulle facciate, comprese le porte e finestre, all'esterno degli esercizi commerciali o artigianali per la pubblicità di prodotti, dei prezzi o dell'attività svolta dalle stesse;

2-bis. Le esposizioni pubblicitarie non espressamente ricomprese tra quelle di cui al comma 1 si intendono vietate.

3. Le norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi sono stabilite dalla deliberazione della Giunta Capitolina di cui all'articolo 19, comma 2. Qualora l'autorizzazione all'installazione degli impianti o alla collocazione dei mezzi sia vigente alla data di entrata in vigore dei Piani di cui all'articolo 19, comma 1, l'adeguamento alle norme tecniche deve essere eseguito entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del Piano o delle sue eventuali modifiche successive. Fino all'entrata in vigore del Piano continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Fermi restando i divieti stabiliti dall'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, così come modificato dal Decreto

del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610, e da altre norme di legge o regolamentari, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del citato Regolamento, di avvalersi, in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 51, comma 3, lett. a), della facoltà di autorizzare gli impianti pubblicitari sulle pertinenze di esercizio con larghezze superiori a metri 4, comprese fra carreggiate contigue. In tali situazioni, gli impianti andranno collocati in posizione parallela all'asse stradale con distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 1,80. Nel caso in cui le dimensioni dello spartitraffico lo consentano, l'impianto potrà essere collocato anche perpendicolarmente all'asse stradale, nel rispetto comunque della distanza sopra indicata dal limite della carreggiata.

5. A norma dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si dispone che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E), strade urbane di quartiere, ed F), strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri 1,20x1,80 sono così derogate:
   - distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione ed indicazione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni:
     - strade urbane di quartiere: metri 25 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 15 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;
     - strade locali: metri 15 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 10 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;
   - distanza minima dagli attraversamenti pedonali:
     - strade urbane di quartiere: metri 15;
     - strade locali: metri 10;
   - distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15.
6. L'applicazione delle distanze sopra indicate è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
7. Ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, le distanze ivi indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela all'asse stradale e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati.
8. Le suddette distanze non si applicano agli impianti ed ai mezzi di cui al comma 1, lett. i) e q) del presente articolo.

Articolo 5
Norme particolari in materia di pubblicità tramite manifestini e simili

1. La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone. É vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi compresi le chiusure dei locali.
2. Ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli.

Articolo 5-bis
Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile

1. In riferimento alla lettera m), del comma 1, del precedente articolo 4, si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o dalle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati i mezzi pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a 10 secondi.

Articolo 5-ter
Impianti pubblicitari tecnologicamente avanzati

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché lo smaltimento del PVC e di ogni altro materiale oggi utilizzato su impianti fissi, è consentito l'impiego di tecnologie avanzate anche per finalità pubbliche concorrenti all'attività pubblicitaria; per il loro utilizzo si applicano le norme tecniche di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 24 aprile 2020; tale impiego è consentito:
   - su impianti fissi;
   - su impianti collocati su strutture appositamente allestite in occasione dell'installazione di ponteggi e/o recinzioni di cantiere, in aderenza al ponteggio o alla recinzione, oppure nelle immediate vicinanze entro 50 metri; in sede di trasformazione di impianti pubblicitari già inseriti nella Nuova Banca Dati di cui all'articolo 34 del Regolamento.

Articolo 6
Quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari – Ripartizione delle superfici dei mezzi

1. La superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, ad eccezione dei mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), limitatamente alle paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, n), e p) dell'articolo 4, comma 1, nonché sulle cabine e armadi per pubblica utilità, è determinata dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 20 per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

1-bis. Nei casi di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Capitolina e/o da Società, Aziende, Istituzioni e Fondazioni cui Roma Capitale partecipi, è autorizzata l'installazione temporanea di manufatti pubblicitari, limitatamente alla durata dell'iniziativa, ferma restando la necessità dell'apposito parere, ove previsto, di cui al successivo articolo 20, comma 1, lett. C), punto 1). Il pagamento del canone dovrà essere compreso nel budget dell'iniziativa.

1-ter. Le esposizioni pubblicitarie in deroga ai limiti di cui al presente articolo nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi artt. 19 e 20 sono determinate mediante l'approvazione di progetti specifici da parte della Giunta Capitolina.

1-quater. I progetti di impianti relativi a sistemi di comunicazione ed informazione turistico-culturale per la migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di Roma Capitale, recanti uno spazio riservato alle imprese per l'indicazione della sponsorizzazione a titolo di partecipazione alla valorizzazione del patrimonio culturale, ovvero i progetti di impiantistica pubblicitaria connotati da caratteristiche innovative, in grado di produrre benefici sia per il territorio che per la collettività, potranno derogare ai limiti di cui al presente articolo e alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi artt. 19 e 20. Tali progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Capitolina, sentito il parere della Commissione Capitolina competente.

2. La superficie espositiva dei mezzi pubblicitari che siano visibili da vie o piazze o altri luoghi pubblici ed insistano su beni di proprietà privata o di proprietà pubblica non comunale, sulle edicole delle rivendite di giornali e su banchi fissi di commercio è determinata in una misura pari al 20% della superficie espositiva di cui al comma 1; del suddetto 20% la metà è riservata alle edicole e ai chioschi all'interno dei mercati rionali e agli impianti che siano collocati all'interno ovvero sul perimetro anche esterno dei mercati rionali, previa apposita convenzione con Roma Capitale, che ne determina i casi e le modalità tecniche. È altresì determinata da apposita convenzione con Roma Capitale che ne determina le quantità e le modalità tecniche, l'esposizione pubblicitaria sulle paline, e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, sui contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulle cabine di trasformazione elettrica, e all'interno delle stazioni della metropolitana.
3. L'80% della superficie, di cui al precedente comma 1, è così ripartita:
   a) 78% da attribuire a privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà comunale;
   b) 16% da destinare alle pubbliche affissioni o ad altre finalità da indicare con ulteriore atto deliberativo;
   c) 6% da riservare a Roma Capitale per la pubblicità sia istituzionale che commerciale su impianti di pubblica utilità.
4. La superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari visibili dall'esterno, collocati all'interno delle aree destinate a stazioni di servizio per rifornimento di carburante e a parcheggi non ricavati nella sede stradale, non può superare il 5% della percentuale di cui al precedente comma 2, con esclusione dei messaggi attinenti ai servizi prestati. I criteri per la progettazione e le caratteristiche tipologiche di detti impianti sono indicati nel Piano Regolatore degli Impianti e dei mezzi pubblicitari, di cui all'articolo 19, comma 1.
5. In deroga ai limiti di cui al presente articolo, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari, su area pubblica o privata, funzionali a progetti di Sicurezza Urbana o di monitoraggio della viabilità, specificatamente approvati della Giunta Capitolina, sentito il parere della Commissione Capitolina competente. È consentita, ai medesimi fini, anche la trasformazione di impianti già esistenti.

Articolo 7
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali - Cause di decadenza

1. Le iniziative pubblicitarie sono soggette ad autorizzazione di Uffici Capitolini, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del codice della strada. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari su suolo pubblico avviene mediante concessione che è disciplinata dalle medesime regole previste per l'autorizzazione dal presente Regolamento. Al concessionario l'Amministrazione può assegnare, nell'ambito delle procedure di gara, poteri e compiti specifici.

1-bis. Il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di un'omogeneità economica complessiva.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, Roma Capitale procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti.

2-bis. Non si procede al rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell'Amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento e nel caso in cui abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell'ultimo quinquennio.

3. Costituiscono causa di decadenza di diritto dall'autorizzazione: l'accertamento delle violazioni degli obblighi stabiliti nell'autorizzazione; la cessione non autorizzata del contratto d'azienda a norma dell'articolo 11; la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure con gara pubblica, ovvero l'accertamento del loro mancato possesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la mancata costituzione o reintegrazione della cauzione, a norma dell'articolo 12, comma 1; il mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità; l'accertata difformità dell'impianto o del mezzo dalle norme tecniche ovvero dalle specifiche di cui agli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3; la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo, salvo giustificato motivo; la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica e la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa salvo i casi previsti dall'articolo 1; la mancata esibizione di un titolo comprovante il legittimo possesso dell'area; il possesso non lecito accertato con sentenza esecutiva. In caso di possesso non lecito accertato con sentenza esecutiva, l'autorizzazione decade di diritto, senza possibilità alcuna di trasformazione o spostamento.

3-bis. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione dell'insegna di esercizio:

a) il mancato pagamento del canone dovuto;
b) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo come accertata difformità dell'impianto;
c) la mancata installazione del mezzo senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo.

4. In caso di decadenza a norma del precedente comma 3, ad eccezione di quella dichiarata per la perdita dei requisiti, il soggetto nei cui confronti viene dichiarata non è ammesso a partecipare, per i cinque anni successivi, a gara pubblica per esposizione pubblicitaria.

5. In caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata o sospesa, ovvero revocata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

5-bis. In sede di prima applicazione dei Piani di Localizzazione di cui all'articolo 19, gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997, con i criteri che saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina. A tali impianti, ove non diversamente previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata.

Articolo 8
Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà capitolina

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà capitolina, la domanda è presentata al competente Ufficio dell'Amministrazione Capitolina centrale, previa pubblicazione di apposito avviso contenente le quantità delle superfici autorizzabili ed eventuali prescrizioni. Le domande sono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è negata o rilasciata entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della domanda. Non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Ai soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione, valutate le esigenze specifiche, prescrive gli interventi manutentivi degli impianti e mezzi autorizzati, nonché gli interventi di recupero e sostituzione.
4. L'autorizzazione è rilasciata solo ove la richiesta risulti inoltre conforme al Piano di localizzazione. Alla presente fattispecie non si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. La domanda è presentata nei modi e con contenuti seguenti:
   A) è presentata al responsabile dell'Ufficio competente, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma ammessa dalle disposizioni comunali;
   B) è redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le norme sull'imposta di bollo; essa contiene, in particolare, i seguenti dati:
      a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita I.V.A. della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
      b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. dell'ente o della società richiedente, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
      c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo oggetto della richiesta di esposizione pubblicitaria;
      d) superficie ed estensione lineare dell'impianto o mezzo;

e) descrizione delle opere e degli impianti o mezzi;
f) impegno ad osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e le prescrizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione;
g) impegno a pagare il canone determinato nel provvedimento di autorizzazione, oltre agli eventuali oneri e spese procedurali e di sopralluogo, ove previste;
h) dichiarazione di avere preso visione del presente Regolamento, in ogni sua parte;
i) ove il richiedente consenta, l'indicazione del recapito telefonico presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
l) è obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

6. È dichiarata non ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del luogo di installazione degli impianti o mezzi o della tipologia di installazione o collocazione che si intende realizzare.
7. In allegato alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:
   a) consenso del proprietario del bene, con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi e Uffici dell'Amministrazione per qualsiasi intervento di competenza;
   b) per gli impianti luminosi o illuminati, fotocopia del certificato C.C.I.A.A. dell'impresa costruttrice dell'impianto, con indicazione dell'abilitazione di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Tale attestazione è esibita successivamente all'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla formazione della determinazione dirigenziale di autorizzazione;
   c) quattro copie dei seguenti elaborati:
      1) cartografia in scala 1:1.000 di insieme, che consenta la localizzazione dell'impianto o mezzo;
      2) planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a metri 50 a monte ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale, con l'indicazione della larghezza del marciapiede e con l'individuazione del punto di installazione o collocazione del manufatto. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata, la planimetria dovrà essere corredata dell'indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto o mezzo e le recinzioni contigue e/o angoli e/o incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta;
      3) disegni in scala 1:50 o 1:20 illustranti l'impianto pubblicitario, e relative strutture di sostegno;
      4) dettagliata relazione da parte di tecnico abilitato sui lavori da eseguire, con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e dell'intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si richiede l'autorizzazione. Nella relazione dovrà essere attestata altresì la conformità della collocazione alle prescrizioni dei piani di cui all'articolo 19 del presente Regolamento. Dovrà inoltre essere dichiarato che l'impianto non insiste su aree o edifici soggetti ai vincoli stabiliti dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dovranno essere allegati i nulla-osta delle autorità competenti, salvo quanto previsto per le insegne dall'articolo 36. La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste

saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti;

5) cinque fotografie a colori di formato centimetri 20x30, delle quali tre frontali e due panoramiche in posizione contrapposta rispetto all'ubicazione dell'impianto richiesto; tutte le fotografie devono contenere l'indicazione del punto di installazione del manufatto richiesto e sono sottoscritte da un tecnico abilitato;
6) nel caso di richiesta per impianti su terrazzi o pareti cieche, la documentazione tecnica di cui ai punti precedenti è integrata da un disegno, in scala 1:200, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie sopra cui l'impianto medesimo sarà collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da deposito di denuncia al Genio Civile a norma degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

8. Gli elaborati potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere timbrati e sottoscritti dal progettista e dal direttore responsabile dei lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché dal richiedente.

Articolo 9
Esenzioni dal regime autorizzativo

1. Non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione ma comunque soggette alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento: l'esposizione di pubblicità rivolta esclusivamente all'interno di luoghi aperti al pubblico, purché i mezzi non risultino visibili dall'esterno; la pubblicità eseguita con veicoli per uso privato; la pubblicità di giornali e periodici esposti sulle facciate esterne o vetrine o porte d'ingresso dei luoghi di vendita; la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo e riferita alle rappresentazioni in programmazione; l'esposizione di locandine e di mezzi pubblicitari simili che avvenga all'interno degli esercizi commerciali o artigianali per la pubblicità temporanea di attività di terzi o proprie e non siano visibili dall'esterno; la pubblicità tramite manifestini e simili.

1-bis. L'esenzione dall'autorizzazione non esime dal pagamento del canone salvo quanto previsto dall’articolo 29.

2. Dell'esposizione pubblicitaria effettuata con veicoli per uso privato e tramite manifestini e simili è data preventiva comunicazione al Municipio in cui essa si svolge, fatto salvo l'obbligo di pagamento del relativo canone.

Articolo 10
Durata delle autorizzazioni e del rapporto di locazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, commi 9 e 10, le autorizzazioni all'esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata decennale.

Articolo 11
Cessione d'azienda o ramo d'azienda

1. Alla cessione di azienda che eroga servizi di pubblicità, o di un ramo di essa, non consegue il trasferimento al cessionario delle relative autorizzazioni, né la successione nel rapporto di locazione di impianti di proprietà capitolina. A tal fine il cessionario presenta apposita comunicazione di voltura, comprovando l'avvenuto trasferimento d'azienda, o di un ramo di essa, mediante copia conforme dei relativi contratti muniti degli estremi della registrazione o in caso di pubblicità conto proprio, dichiarazione di titolarità all'esercizio dell'attività.
2. Non ha titolo, in ogni caso, al rilascio del provvedimento di trasferimento il cessionario inadempiente nei confronti di Roma Capitale, nel pagamento dei canoni di pubblicità o dei corrispettivi dei rapporti di locazione di impianti pubblicitari, come pure nel caso di morosità del cedente, a meno che tali situazioni debitorie non siano sanate entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento.
3. Il provvedimento di trasferimento è, altresì, negato qualora il cedente o il cessionario non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, ovvero siano decaduti di diritto da precedente contratto o abbiano installato o collocato abusivamente nel territorio di Roma Capitale impianti o altri mezzi pubblicitari di qualunque tipo o formato.

Articolo 12
Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di pagare i canoni dovuti nelle misure e secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 21 e seguenti; a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, il soggetto costituisce, prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, una cauzione pari ad una annualità del canone, con obbligo di reintegrazione della medesima entro e non oltre 30 giorni nel caso in cui essa sia in tutto o in parte utilizzata.

1-bis. Il soggetto deve munire i propri impianti e mezzi autorizzati di elementi e dispositivi, anche elettronici e del tipo GPS, e altresì gli stessi impianti devono riportare un apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo autorizzativo o di un codice corrispondente dato dall'Amministrazione, il quale deve essere facilmente leggibile ed accessibile, fissato e mantenuto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di curare la tempestiva e perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o del mezzo pubblicitario, compresa quella che si renda necessaria per porzioni di edifici e di suolo direttamente o indirettamente danneggiati dall'esposizione autorizzata, nonché l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, ed eventualmente di conformarsi a quanto disposto a norma dell'articolo 11. Sono a totale ed esclusivo carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione la messa in opera - comprese le armature - la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e la loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose - direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari.

2-bis. Il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi secondo le prescrizioni fissate dalla Giunta Capitolina o dal bando di gara.

3. L'esposizione della pubblicità su impianti e mezzi privati deve essere altresì conforme alle caratteristiche estetiche e costruttive e ai materiali corrispondenti alle specifiche recate dalla deliberazione della Giunta Capitolina di cui all'articolo 19, comma 2. Ove l'autorizzazione sia vigente alla data di entrata in vigore del predetto Piano, il soggetto autorizzato ha 120 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Piano suddetto o delle sue eventuali modifiche successive per eseguire l'adeguamento.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, le insegne installate prima dell'entrata in vigore della legge n. 1089/1939, tuttora esposte o comunque ripristinabili sulla base di idonea ed esauriente documentazione di carattere storico, anche fotografico, possono essere mantenute in difformità alle predette caratteristiche.
5. La pubblicità esposta sul mezzo posto su ponteggi e recinzioni di cantiere deve prevedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, l'indicazione della data di scadenza del titolo eventualmente anche mediante contatore numerico, e il numero del provvedimento autorizzativo.

Articolo 12-bis
Contenuto del messaggio pubblicitario

1. È vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile.
2. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche.
3. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d'azzardo.

CAPO III
Pubbliche Affissioni

Articolo 13
Finalità e titolarità del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, a cura dell'Amministrazione, sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 13-bis
Decorrenza delle disposizioni normative di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019

1. Per effetto del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 836 e 847 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con decorrenza dall'1 dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con separato atto deliberativo, Roma Capitale provvederà a disciplinare le modalità operative per adempiere all'obbligo previsto da leggi o da regolamenti a carico di Roma Capitale di affissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, anche attraverso strumenti di divulgazioni su siti internet istituzionali; con il medesimo atto si provvederà ad assicurare l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, politico-sindacale, comunque prive di rilevanza economica, attraverso l'utilizzo di forme alternative di comunicazione ovvero l'uso di impianti tecnologicamente avanzati.
2. É fatta salva, comunque, ogni diversa disciplina regolamentare delle Pubbliche Affissioni che si renderà necessaria in virtù dell'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2021, del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 - fonte primaria del regime delle Pubbliche Affissioni - disposta dall'articolo 1, comma 847, della legge n. 160/2019.

Articolo 14
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dalla data di ricevimento della commissione corredata dal relativo pagamento. Il materiale da affiggere è consegnato negli orari di apertura al pubblico almeno 4 giorni prima della data prevista di inizio dell'affissione. Nei casi di urgenza, si applicano al diritto sulle pubbliche affissioni le maggiorazioni di cui al successivo comma 9.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; il giorno successivo, su richiesta del committente, il competente ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'esecuzione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, ovvero da quanto previsto al successivo comma 5, si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il competente ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili che impedisca l'affissione richiesta è comunicata per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta del servizio stesso.
5. Nei casi in cui al precedente comma 4, al fine di garantire il servizio delle pubbliche affissioni, limitatamente alle richieste presentate da Uffici dell'Amministrazione Capitolina per attività istituzionali dell'Amministrazione stessa, si dà corso all'affissione con precedenza sulla pubblicità commerciale, qualora sussistano motivi di urgenza a tutela della collettività ovvero sia imminente la scadenza di termini; in caso diverso, si dà corso all'affissione, a scelta del richiedente, con il differimento della data di inizio dell'affissione richiesta o in zona diversa e più estesa rispetto a quella inizialmente richiesta.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso della somma versata entro 90 giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con diritto dell'Amministrazione di ritenere in ogni caso la metà della somma versata.
8. Il competente ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione entro e non oltre 7 giorni al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il medesimo giorno in cui è consegnato il materiale da affiggere, od entro i 2 giorni successivi se si tratti di manifesti di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione dei 10% del diritto, con un minimo di euro 25,00 per ciascuna commissione.
10. Presso gli Uffici competenti sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio; l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 15
Diritto sulle pubbliche affissioni – Maggiorazioni

1. Per l'esecuzione delle pubbliche affissioni è dovuto all'Amministrazione, in solido da chi richiede il servizio e dal soggetto nell'interesse dei quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo di ogni altro onere riguardante la pubblicità.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a centimetri 70x100, è, per i primi 10 giorni, di euro 1,74 e, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, con maggiorazione di euro 0,52.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. per quelli costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100 %.
5. Il committente, qualora richieda espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 100% del diritto.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è eseguito contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 14.
7. Roma Capitale definisce il periodo stagionale nel periodo decorrente dall'1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo. Per tale periodo è dovuta per la sola affissione a carattere commerciale una maggiorazione del 50% del diritto.

Articolo 16
Riduzione del diritto

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sul reddito;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

2. Le riduzioni previste non si applicano nell'ipotesi in cui i manifesti pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone o imprese che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa stessa e abbiano natura commerciale o comunque scopo di lucro.
3. Si applica la riduzione al 50% del diritto, pur in presenza di sponsor, il quale resta tenuto al pagamento, qualora la richiesta di affissione sia presentata da Uffici dell'Amministrazione Capitolina per attività istituzionali della stessa.

Articolo 17
Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali di Roma Capitale da essa svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge e, in tal caso, il richiedente è tenuto ad indicare la disposizione che prevede tale obbligatorietà;
   g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
   h) i manifesti riguardanti le attività istituzionali di Roma Capitale svolte anche attraverso società o enti a partecipazione pubblica.

CAPO IV
Norme per la collocazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari - Strumenti di pianificazione

Articolo 18
Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari

1. È vietata la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari nei seguenti siti:
   a) muraglioni e rive del Tevere;
   b) arenili, ad eccezione delle installazioni temporanee che non superino i 20 giorni e comunque di dimensione non superiore a metri quadri 12, subordinatamente all'acquisizione dei nulla osta da parte delle autorità competenti;

c) parchi pubblici e ville storiche nonché le vie che delimitano il perimetro di queste per tutta la sede stradale ad eccezione degli impianti e dei mezzi di informazione di proprietà di Roma Capitale di cui all'articolo 20, comma 1, lett. E), punto 4), lettera F). In deroga alle disposizioni del presente Regolamento e previa adozione di uno specifico Piano Particolareggiato ovvero redazione di un progetto specifico, possono essere conclusi anche accordi su proposta di terzi, in Conferenza dei Servizi con il Dipartimento Tutela Ambientale, per la sistemazione e la manutenzione gratuita di aree a verde pubblico, aventi come corrispettivo l'installazione di mezzi pubblicitari nell'area interessata limitrofa, con esclusione delle ville storiche e delle zone tutelate;
d) Lungotevere lato Tevere, ad eccezione degli impianti di proprietà capitolini recanti comunicazione istituzionale;
e) a meno di cinquanta metri da ambedue i lati delle Mura Aureliane e dagli acquedotti storici;
f) a meno di cinquanta metri dalle mura cimiteriali;
g) sulle chiusure degli immobili e dei locali;
h) aree in consegna al Servizio Giardini già attrezzate a verde.

2. La collocazione di impianti e mezzi pubblicitari è anche vietata nella zona definita dal Piano generale del traffico urbano, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti indicato come PGTU), come "zona a traffico limitato" (ZTL), ad eccezione di quelli di proprietà capitolina per pubbliche affissioni recanti comunicazione istituzionale, dei componenti e complementi di arredo urbano di cui all'articolo 20, comma 1, lett. E), e dei mezzi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), f), i) ed n).

Articolo 18-bis
Attuazione delle Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e dei Piani di localizzazione degli Impianti Pubblicitari

1. In aderenza ai criteri e alle disposizioni di cui agli artt. 19-20 del presente capo, rispettivamente con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e deliberazione della Giunta Capitolina n. 243/2017, sono stati adottati il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) nonché i Piani di Localizzazione degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PIALMIP). Eventuali modifiche che si renderanno necessarie per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, saranno adottate nel rispetto dei criteri di seguito richiamati in quanto compatibili.

Articolo 19
Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il Piano Regolatore degli Impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 20 ed è approvato dall'Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano: applica i criteri di cui al successivo articolo 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al medesimo articolo 20, comma 1, lett. A); suddivide, ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, il territorio capitolino in

circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse "aree omogenee" e tipologie stradali di cui all'articolo 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina anche per singole sottozone.

1-bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) del 1 comma del successivo Articolo 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.

1-ter. Nella individuazione di cui al precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dai centri abitati non possono avere una variabilità inferiore a 5 minuti, mentre dentro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

2. Le norme tecniche, di cui all'articolo 4, comma 3, e le specifiche di cui all'articolo 12, comma 3 del presente Regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Capitolina entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Con riferimento alle specifiche di cui all'articolo 12, comma 3, la Giunta si atterrà ai seguenti criteri: l'installazione degli impianti è effettuata in conformità alle norme di sicurezza vigenti; i materiali utilizzati devono essere non deteriorabili, di alta resistenza e solidità e la struttura deve essere preferibilmente metallica; i supporti di sostegno devono risultare di adeguata sezione e di minimo ingombro ed infissi nel terreno per una profondità tale da garantirne la necessaria stabilità; il pannello espositivo è realizzato con un supporto che ne garantisce la rigidità. I piani di localizzazione sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi.
3. Gli impianti pubblicitari su area demaniale ferroviaria, visibili dalla pubblica via, dovranno essere conformi ai criteri del Piano Regolatore e dovranno essere determinati mediante appositi progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina, sentita la Commissione Capitolina competente.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano di localizzazione per singole strade comunali correnti in territorio non urbanizzato, così come definito dall'articolo 20, comma 2, lett. E), può essere presentato con intervento diretto da parte di privati.

Articolo 20
Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari del territorio capitolino si conforma ai seguenti criteri:
   A) Classificazione del territorio
   Il territorio capitolino è classificato, in funzione delle esigenze di qualificazione e di tutela ambientale, nelle seguenti aree omogenee nel rispetto del nuovo Piano Regolatore generale vigente:
   – la città storica;
   – la città consolidata;

- la città da ristrutturare;
- la città della trasformazione;
- il territorio non urbanizzato.

B) Classificazione della rete stradale

La rete stradale è classificata secondo il PGTU: in mancanza di detta classificazione, si applicano, ai fini del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, i criteri del PGTU comparati al sistema della viabilità definito dal nuovo Piano Regolatore generale, ad esclusione della rete autostradale.

C) Modalità di progettazione dell'esposizione pubblicitaria

Sono adottate le seguenti modalità di progettazione dell'esposizione pubblicitaria:

1) unitaria: volta a rendere compatibile l'esposizione pubblicitaria con le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di particolari siti della Città. Essa è subordinata, ove previsto, al consenso delle Soprintendenze statali e degli altri enti tutori individuati dalle norme vigenti. I progetti sono redatti con specifica attenzione all'inserimento o interferenza della pubblicità sul singolo sito, nonché al coordinamento degli impianti e dei mezzi reciprocamente e con il contesto urbano.

   L'indice massimo di affollamento di cui alla lettera D) non potrà, in tali casi, essere superiore al 50% dell'indice massimo di affollamento prescritto per la progettazione regolamentata nella medesima area omogenea, ad eccezione della ZTL, nella quale il suddetto indice massimo è pari al 60%;
2) regolamentata: volta, nei casi in cui non si ricorra a progettazione unitaria, ad attribuire quantità di superficie pubblicitaria predeterminata mediante l'applicazione degli indici di affollamento di cui alla lettera D).

D) Indici di affollamento

Gli indici di affollamento esprimono il rapporto fra lo sviluppo lineare totale degli impianti, con riferimento a ciascuna faccia espositiva, e lo sviluppo lineare della strada; ai fini dell'individuazione della superficie espositiva complessiva, il valore dello sviluppo lineare totale è moltiplicato per 2. Gli indici sono altresì stabiliti in rapporto alla suddivisione del territorio capitolino nelle aree omogenee di cui alla lettera A) e alle caratteristiche tecniche della rete stradale di cui alla lettera B), limitatamente alle strade individuate al successivo comma 2. Per le strade delimitate da due diverse aree omogenee l'indice di affollamento è calcolato con la media aritmetica degli indici di affollamento delle rispettive aree omogenee. Se la strada è adiacente ad un'area vincolata, da una parte, e ad una delle aree omogenee, dall'altra, prevale la modalità della progettazione unitaria. Nelle strade locali è previsto l'inserimento di componenti e/o complementi di arredo urbano, di cui alla lettera E). Nell'ambito dei Piani di localizzazione potrà essere distribuita fino al 30 % della superficie espositiva lungo viabilità diversa e immediatamente adiacente a quella stabilita dal Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, secondo criteri specifici di ottimizzazione dell'esposizione pubblicitaria.

E) Uso di componenti e complementi di arredo urbano

La pubblicità, fatta eccezione per il Municipio I e con valenza rispetto alle nuove autorizzazioni può essere esposta nei seguenti componenti e complementi di arredo urbano:

1) le pensiline e paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
2) i contenitori della raccolta differenziata, limitatamente ad un'unica esposizione pubblicitaria, per ciascuno, non superiore alla metà della superficie complessiva del contenitore, con esclusione di affissioni di manifesti e di applicazione di pannelli e simili;
3) le edicole delle rivendite di giornali e i banchi fissi per il commercio che siano collocati nei mercati rionali, nonché i perimetri esterni dei mercati medesimi, secondo le modalità tecniche stabilite di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative di categoria e, comunque, nei limiti massimi di superficie di cui alla lett. F);
4) nei seguenti impianti di pubblica utilità e di servizio pubblico conformemente alle prescrizioni di dettaglio fissate con provvedimento deliberativo della Giunta in pendenza di approvazione dei piani:
   a) transenne parapedonali, anche in sequenza fra loro, ove non in contrasto con il Codice della Strada, a condizione che siano distanziate almeno di 1 metro l'una dall'altra e di formato non superiore a metri 1,00x0,70;
   b) paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70;
   c) paline con indicatori di farmacia, in numero non superiore a due per farmacia, con indicazione dell'esatta localizzazione della medesima e a non più di metri 100 dalla farmacia da essi localizzata;
   d) impianti e altri mezzi di informazione turistica e di indicazione stradale di proprietà di Roma Capitale;
   e) altri impianti di servizio di cui all’articolo 47, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992;
   f) servizi igienici pubblici.

F) Tipi e formati ammessi

Le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi sono i seguenti, esprimendo il primo numero la base, il secondo l'altezza dell'impianto o mezzo:

1) Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione diretta e "SPQR":
   a) metri 0,70 x 1,00 e 1,00 x 0,70;
   b) metri 1,00 x 1,00;
   c) metri 1,20 x 1,80;
   d) metri 1,40 x 2,00;
   e) metri 3,00 x 2,00.
2) Formati consentiti soltanto per impianti "SPQR":
   a) metri 3,00 x 1,40;
   b) metri 2,00 x 2,00.
3) Formati consentiti esclusivamente per impianti e servizi di pubblica utilità:

a) metri 1,20 x 1,80;
b) metri 3,20 x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981).

Non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all'articolo 4, comma 1 lettera e), lettera i) e lettera q), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite a norma dell'articolo 19, comma 1-bis e negli atti di autorizzazione, nonché i mezzi di trasporto di linea del servizio pubblico locale. Relativamente a mezzi ed impianti collocati sui ponteggi e recinzioni di cantiere, fermi restando i criteri applicativi di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 37/2003 integrata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 262/2003 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 372/2004, l'esposizione pubblicitaria è consentita, per un periodo massimo, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, di mesi 12 su edifici di proprietà di privati e di mesi 24 su beni immobili di proprietà pubblica, anche in presenza di lavori di durata superiore. L'esposizione pubblicitaria su edifici di culto in genere, anche privati, e assoggettata alla medesima disciplina prevista per l'esposizione su edifici pubblici. Se la superficie espositiva è pari o superiore a metri quadri 400 è consentita la ripartizione della stessa in due impianti pubblicitari distinti di pari dimensione che potranno recare contemporaneamente due diversi messaggi pubblicitari. Non è ammessa l'esposizione pubblicitaria contemporanea di n. 2 impianti su ponteggi, installati all'interno di vie o piazze di particolare pregio, reciprocamente visibile. Le autorizzazioni su ponteggi e recinzioni di cantiere sono comunque subordinate al parere consultivo della Commissione prevista dalla deliberazione n. 37/2003. Tutti gli impianti non soggetti ai limiti, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), come sopra specificati, devono riportare, a cura e spese del soggetto autorizzato, un riquadro di dimensioni non inferiori a cm. 30x40 contenente l'indicazione della data di scadenza ed il numero del provvedimento autorizzativo. Il divieto di impiegare formati diversi da quelli di cui ai nn. 1) e 2) della presente lettera opera a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con conseguente obbligo di adeguamento dei formati non conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, commi 1 e 2.

4) Impianti di pubblica utilità: sono definiti dal Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
5) Impianti speciali: nei casi di progettazione unitaria, l'Amministrazione può ammettere formati diversi da quelli di cui al n. 1), purché entro i medesimi limiti massimi di ingombro.
6) Impianti speciali: nei casi di progetti speciali approvati dalla Giunta Capitolina funzionali alla promozione o allo sviluppo di finalità istituzionali, l'Amministrazione può ammettere formati diversi da quelli di cui al n. 1), purché entro i medesimi limiti massimi di ingombro ed entro il limite temporale del relativo progetto e per massimo un anno.

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono applicati alle aree omogenee con le seguenti modalità:
   A) Città storica
      1) Progettazione unitaria
         Si applica all'area centrale definita dal PGTU come "zona a traffico limitato" (ZTL), e ad altri luoghi ed edifici tutelati.
      2) Progettazione regolamentata
         Si applica nel territorio non compreso nei progetti unitari; gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:
         - Strade IQ: indice di affollamento del 25%;
         - Strade Q/IZ: indice di affollamento del 20%.
   B) Città consolidata
      1) Progettazione unitaria
         Si applica nei luoghi ed edifici tutelati.
      2) Progettazione regolamentata
         Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:
         - Strade IQ: indice di affollamento del 30%;
         - Strade Q/IZ: indice di affollamento 25%.
   C) Città da ristrutturare
      1) Progettazione unitaria
         Si applica nei luoghi ed edifici tutelati.
      2) Progettazione regolamentata
         Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:
         - Strade IQ: indice di affollamento del 35%;
         - Strade Q/IZ: indice di affollamento del 30%.
   D) Città della trasformazione
      1) Progettazione unitaria
         Si applica nei luoghi ed edifici tutelati, nonché all'interno delle centralità metropolitane e delle centralità locali con ruolo di riferimento, identità insediative e polarizzazione nell'organizzazione metropolitana prevista.
      2) Progettazione regolamentata
         Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:
         - Strade IQ: indice di affollamento del 40%;
         - Strade Q/IZ: indice di affollamento del 35%.

         Nei nuovi insediamenti sarà possibile introdurre, ai fini della progettazione e d'intesa con l'Amministrazione centrale, elementi innovativi riguardanti le caratteristiche tipologiche e tecnico-ambientali degli impianti stessi recate dalla deliberazione di Giunta Capitolina di cui all’articolo 19, comma 1-bis.
   E) Territorio non urbanizzato
      Sulla viabilità al di fuori del centro abitato si prevede la possibilità di inserimento di impianti per metri quadrati 24 ogni 100 metri lineari per ogni senso di marcia, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della progettazione unitaria.

Nelle zone di cui alle lettere A), B), C) e D), nelle porzioni di territorio soggette a progettazione regolamentata, nelle strade a scorrimento veloce l'indice di affollamento è determinato nella misura massima del 10%.

CAPO V
Disciplina del canone

Articolo 21
Applicazione del canone per l'esposizione della pubblicità

1. Le iniziative pubblicitarie, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, sono soggette al canone sulla pubblicità, secondo le modalità di cui al presente articolo e successivi.

1-bis. Tutte le iniziative pubblicitarie, a decorrere dall'1 gennaio 2021 sono sottoposte al canone di esposizione pubblicitaria come delineato dall'articolo 1, comma 816 e ss. della legge n. 160/2019 le cui modalità applicative verranno previste e disciplinate con separato atto deliberativo. Presupposto del canone di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b) è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio capitolino, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. La pubblicità effettuata su impianti di proprietà di Roma Capitale o dati in godimento alla medesima è soggetta al pagamento del canone di locazione, il quale ultimo, ove non risultante dalle procedure di cui all'articolo 7, è determinato con deliberazione della Giunta Capitolina, sentita la competente Commissione Capitolina permanente, salva ogni diversa regolamentazione che si riterrà necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 160/2019 stabilita a decorrere dall'1 gennaio 2021.
3. Fino alle procedure di gara di cui al comma 2, il canone di locazione è equiparato al canone sulla pubblicità.

Articolo 22
Soggetto passivo

1. É tenuto al pagamento del canone sulla pubblicità il soggetto titolare dell'autorizzazione o della concessione di cui agli artt. 7 e 8. É solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto richiedente la pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario.
2. Nel caso di installazione di mezzi pubblicitari o di effettuazione di pubblicità abusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è tenuto al pagamento del canone di esposizione pubblicitaria oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative, il proprietario del mezzo pubblicitario o colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato

al pagamento del suddetto canone il soggetto richiedente la pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2-bis. Secondo il disposto di cui all'articolo 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019, in vigore dall'1 gennaio 2021, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente ai sensi del precedente comma, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Tutte le concessioni e autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono convertite, senza necessità di richiesta, nell'autorizzazione di cui all'articolo 1. I titolari di tale autorizzazione sono soggetti pertanto, con la medesima decorrenza, al pagamento del canone sulla pubblicità di cui all'articolo 21 e seguenti.

Articolo 23
Modalità di applicazione del canone

1. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli seguenti il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero, dalla dimensione e dalla durata dei messaggi in esso contenuti o da esso veicolati nel corso di ciascun periodo di prelievo. Il canone si determina in base alla superficie espositiva autorizzata tenuto conto del maggior o minore impatto ambientale del mezzo in relazione alla collocazione, alle caratteristiche e con particolare riferimento all'illuminazione.

1-bis. Per effetto dell'articolo 1, comma 825, della legge n. 160/2019, a decorrere dall'1 gennaio 2021 il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente sulla superficie di ciascuna facciata, arrotondata a norma del precedente comma 2.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, arrotondata a norma del precedente comma 2.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso, arrotondata a norma del precedente comma 2.
6. Gli impianti parapedonali ed i festoni di bandierine e simili collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili.

8. L'eventuale diminuzione della superficie espositiva utilizzata, rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto o alla collocazione del mezzo pubblicitario e senza che sia intervenuta una nuova autorizzazione, non comporta diminuzione del canone. Per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. i) non sono ammessi rimborsi e/o recuperi, anche parziali, del canone versato per superfici e periodi autorizzati con determinazione dirigenziale.
9. L'aumento della superficie espositiva, rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare senza autorizzazione, obbliga al pagamento del maggior canone corrispondente alla superficie effettivamente utilizzata, oltre alle indennità ed agli oneri accessori previsti per l'esposizione abusiva di pubblicità. Rimane salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione in materia di rimozione dell'impianto o mezzo pubblicitario.

Articolo 24
Criteri per la determinazione del canone

1. Le tariffe di base del canone sulla pubblicità sono stabilite annualmente con deliberazione dell'Assemblea Capitolina da adottarsi entro i termini previsti dalle norme legislative vigenti. In mancanza della predetta deliberazione, restano confermate per ciascun anno le tariffe in vigore per l'anno precedente.
2. Le tariffe suddette sono stabilite in conformità ai criteri previsti dall'articolo 62 del Decreto Legislativo n. 446/1997, differenziate in ragione della classificazione del territorio capitolino e delle modalità di progettazione di cui all'articolo 20. Esse sono maggiorate o ridotte secondo i criteri previsti dall'articolo 25 e ss. Le tariffe così determinate resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020.

2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021, data di entrata in vigore del c.d. canone "unico" di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione dell'Assemblea Capitolina in conformità ai criteri di cui all'articolo 1, commi 826, e ss. della citata legge n. 160/2019.

Articolo 25
Canone per la pubblicità ordinaria

1. Per pubblicità ordinaria si intende quella eseguita con qualsiasi mezzo non espressamente previsto dai successivi articoli. La relativa tariffa è approvata con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Per i mezzi pubblicitari installati o collocati per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa applicabile per ogni mese o frazione è pari ad un decimo della tariffa annuale. Per periodi superiore a tre mesi e fino ad un anno si applica in ogni caso la tariffa annuale, salvo il caso di rimozione anticipata dell'impianto disposta dall'Amministrazione Capitolina.

2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021, in tutti i casi in cui l'esposizione pubblicitaria si protragga per periodi inferiori all'anno solare, si applica la tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, fatta salva in ogni caso, la possibilità di modifica delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 817, della medesima legge.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, possono essere previste maggiorazioni, stabilite annualmente con deliberazione di cui al comma 1, in base a:
   A) la superficie complessiva dell'impianto o mezzo pubblicitario:
      I. oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati;
      II. oltre 5,5 metri quadrati e 8,5 metri quadrati;
      III. oltre 8,5 metri quadrati.
   B) la tipologia dell'impianto o mezzo pubblicitario:
      I. in forma luminosa o illuminata;
      II. a led e/o tecnologicamente avanzato;
      III. su ponteggi.
   C) l'ubicazione dell'impianto o mezzo pubblicitario, suddiviso a seconda della zonizzazione di cui agli artt. 13 e ss. della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014:
      I. Zona A;
      II. Zona B1;
      III. Zona B2;
      IV. Zona B3.

   Tutte le maggiorazioni di cui sopra, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e possono essere applicate alla tariffa base di cui al precedente comma 1. Le riduzioni di cui all'articolo 29 non sono cumulabili. La medesima deliberazione, di cui al precedente comma 1, può prevedere ulteriori riduzioni.

Articolo 26
Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva eseguita per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie espositiva complessiva per ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni precedenti; per la pubblicità eseguita all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto dai soggetti titolari della relativa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Capitolina; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto dai proprietari dei veicoli che abbiano la residenza anagrafica o la sede nel territorio di Roma Capitale.
3. Per la pubblicità eseguita per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della medesima, il canone è dovuto per anno solare a: Roma Capitale se l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza ha sede nel territorio capitolino, ovvero se gli agenti o i mandatari, che hanno in dotazione detti veicoli alla data dell'1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno il proprio domicilio nel territorio di Roma Capitale. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al precedente comma 3, il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici dell'impresa, purché tale indicazione sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici dell'impresa che esegue l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti accertatori.

Articolo 27
Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. La relativa tariffa è approvata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina di cui all'articolo 24, comma 1.
2. La tariffa applicabile alla pubblicità di cui al precedente comma 1, per periodi non superiore a tre mesi, è pari a un decimo della tariffa annuale per ogni mese o frazione. Per periodi superiori a tre mesi, e fino ad un anno si applica in ogni caso la tariffa annuale. A decorrere dal 1 gennaio 2021, in tutti i casi in cui l'esposizione pubblicitaria si protragga per periodi inferiori all'anno solare, si applica la tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
3. Per la pubblicità prevista dai precedenti commi 1 e 2, eseguita per conto proprio dall'impresa, il canone si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuale su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. La tariffa è applicata per singola sala cinematografica ed è ridotta del 50% se la sala ha una capienza inferiore a 100 posti. La relativa tariffa è approvata con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina di cui all'articolo 24, comma 1.
5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 28
Canone per pubblicità varia

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'apposita tariffa, approvata con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Per la pubblicità eseguita mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con carrelli o altri mezzi pubblicitari si applica la tariffa approvata dall'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'articolo 24 comma 1.

Articolo 29
Riduzioni ed esenzioni dal pagamento del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone, fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazioni e ad eccezione delle insegne:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca ad attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi esclusivamente all'attività svolta e quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, sulle porte di accesso dei quali possono essere esclusivamente affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicità comunque eseguita all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si esegue la vendita;
   e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni tipo inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di esecuzione del servizio;
   f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli e delle barche e simili di cui all'articolo 26, comma 1;
   g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
   h) le iniziative non aventi finalità commerciali eseguite da comitati, fondazioni e associazioni senza fine di lucro, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria, chiese e confessioni religiose;
   i) in virtù dell'articolo 1, comma 833, lett. p) della legge n. 160/2019, dall'1 gennaio 2021 i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.
2. Sono altresì esenti al pagamento del canone:
   a) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, purché non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

3. In applicazione dell'articolo 17, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 507/1993, ovvero dell'articolo 1, comma 833, lett. i) della legge n. 160/2019 in vigore dall'1 gennaio 2021, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
4. Agli spettacoli viaggianti si applica la tariffa ridotta alla metà.
5. La tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è determinata nella misura pari a due terzi di quella stabilita per gli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
6. La tariffa è altresì ridotta alla metà per esposizioni pubblicitarie su ponteggi e recinzioni di cantieri relativi al restauro conservativo dei monumenti pubblici finanziati da privati e per i mezzi pubblicitari autorizzati da altri Enti ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice della strada.
7. La tariffa è altresì ridotta all'80% per esposizione pubblicitarie nei Mercati Comunali Autogestiti finalizzati a finanziare interventi di riqualificazione nei Mercati stessi con particolare riferimento alla sicurezza delle strutture.
8. La tariffa per i mezzi pubblicitari installati nei mercati comunali, anche se visibili dall'esterno, è ridotta della metà se i proventi dell'esposizione pubblicitaria relativa a tali mezzi sono funzionali ad interventi di riqualificazione della struttura mercatale.

Articolo 30
Pagamento e rimborso del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 25 e seguenti per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie il periodo è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone è eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a Roma Capitale ovvero direttamente presso le Tesorerie comunali o secondo le altre modalità previste dall'Amministrazione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento è conservata per poter essere esibita a richiesta degli Uffici comunali preposti ai controlli e agli accertamenti.
3. Per autorizzazioni relative a periodi inferiori all'anno solare il canone è corrisposto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione in un'unica soluzione; per autorizzazioni annuali il canone è corrisposto in quattro rate trimestrali; il termine ultimo di pagamento delle rate è rispettivamente fissato all'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

3-bis. L'Amministrazione provvede ad inviare comunicazione degli importi dovuti sulla base delle autorizzazioni e delle risultanze della procedura di riordino. Comunque, il pagamento effettuato dal soggetto obbligato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione nella quale è specificato l'importo pagato per ciascun impianto.

4. L'omesso pagamento totale o parziale del canone alle scadenze prescritte comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del canone non versato, oltre agli interessi nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore. L'ufficio competente notifica al soggetto passivo un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio del canone,

maggiorato degli interessi e della sanzione pari al 30%. In caso di definizione dell'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notificazione, la misura della sanzione è ridotta ad un terzo. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011.

5. Le somme accertate a titolo di canone, sanzioni e di interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate.
7. La modifica o la revoca dell'autorizzazione danno diritto al rimborso del canone senza interessi in proporzione alla riduzione della durata ovvero della superficie dell'esposizione pubblicitaria. Analoga disposizione si applica in caso di rimozione temporanea dell'esposizione pubblicitaria.
8. In caso di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di ogni altra somma.

CAPO VI
Sanzioni e misure di contrasto all'abusivismo

Articolo 31
Sanzioni

1. Nei casi di installazione di mezzi non autorizzati e comunque fino alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del canone dovuto.

1-bis. La diffusione di manifestini e simili effettuata in violazione dell'articolo 5 è sanzionata ai sensi del comma precedente per ogni singolo mezzo pubblicitario.

1-ter. A norma dell'articolo 1, comma 821, lett. h) della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente ai sensi dell'articolo 1 comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2021, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone, o dell'indennità di cui alla lett. g) del medesimo comma 821, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A norma dell'articolo 62, comma 4, del Decreto Legislativo n. 446/1997, resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di

cui all'articolo 23 del Codice della Strada, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993. Nei casi di affissione abusiva di manifesti la sanzione è irrogata per ogni singolo manifesto. In ogni caso, in materia di sanzioni amministrative, a decorrere dall'1 gennaio 2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 821 e ss. della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

3. I competenti Uffici capitolini, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 23, comma 13-quater, del Codice della Strada, dispongono la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa.
4. Nei casi non contemplati dai commi 2 e 3, i competenti Uffici, previa diffida al trasgressore e al soggetto pubblicizzato, se conosciuti, dispongono altresì la rimozione dei mezzi forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa o di quelli che non siano di proprietà capitolina e per i quali non sia stato pagato il relativo canone o risultino non in regola con il presente Regolamento o con le vigenti leggi in materia.
5. Con la diffida di cui al comma precedente, a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, il trasgressore è invitato a rimuovere l'impianto abusivo o difforme entro dieci giorni dalla notificazione, nonché a far pervenire ai suddetti uffici, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni. Decorso inutilmente tale termine e valutate, se pervenute, tali osservazioni, con determinazione dirigenziale viene disposta la eventuale rimozione forzata d'Ufficio, a spese del trasgressore.
6. In tutti i casi i competenti Uffici capitolini possono provvedere altresì alla copertura immediata della pubblicità irregolare e possono disporre, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il sequestro cautelare degli impianti abusivamente utilizzati che non siano di proprietà capitolina, anche prima della loro materiale rimozione. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di reato punito dall'articolo 664 c.p., salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento delle attività amministrative e del prestigio degli organi pubblici.
7. Delle predette operazioni il pubblico ufficiale redige contestuale processo verbale da notificarsi al trasgressore e al soggetto pubblicizzato ai sensi di legge.
8. In caso di violazione del sequestro i competenti uffici inoltrano denuncia all'autorità giudiziaria per abusivo utilizzo di materiale sotto sequestro, ai sensi dell'articolo 334 del Codice penale.
9. Con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 689/1981, può essere altresì disposta la confisca dei mezzi pubblicitari che non siano di proprietà capitolina e la loro distruzione, addebitando ai trasgressori ogni relativa spesa.
10. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 689/1981, anche il soggetto pubblicizzato, in caso di concorso con il trasgressore, soggiace alla sanzione disposta per la medesima violazione; in tal caso si applica altresì l'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, che dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre giorni.
11. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981, il soggetto pubblicizzato, in quanto proprietario dei manifesti o di altri mezzi serviti o destinati a commettere la violazione, è comunque obbligato, in solido con l'autore della violazione, al

pagamento delle somme da questi dovute, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

12. Ai fini dei precedenti commi 10 e 11, i competenti uffici capitolini provvedono immediatamente a contestare anche al soggetto pubblicizzato le predette violazioni con invito a voler fornire in merito ogni eventuale giustificazione.
13. In caso di violazioni, accertate anche soltanto in via amministrativa, delle norme relative all'installazione di impianti, collocazioni di mezzi e affissioni pubblicitarie previste dalle leggi o dal presente Regolamento, ai partiti, movimenti politici e sindacati di cui sia accertata la responsabilità è interdetto l'uso degli spazi ad essi riservati a norma dell'articolo 6, comma 3, lett. b). Per ciascuna infrazione il soggetto responsabile decade dal predetto beneficio per un periodo di 10 giorni, oltre all'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle leggi o dal presente Regolamento.
14. Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all'ordine di rimozione d'Ufficio conseguono la decadenza dall'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all'uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di installazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5% delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell'ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20% delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell'ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50% delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell'ambito del medesimo Municipio; l'ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni. La ditta pubblicitaria che ha ricevuto nell'ultimo biennio due diffide a rimuovere la pubblicità di cui all'articolo 4 comma 1, lett. i) è esclusa dall'uso del medesimo mezzo pubblicitario per il periodo di un anno nell'intero territorio di Roma Capitale.
15. Si applicano le sanzioni previste per gli impianti privi di autorizzazione ai mezzi che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 lett. e, anche con riferimento al divieto di sosta e di fermata non obbligatoria.
16. Ai fini della determinazione dell'indennità e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva su impianto a carattere permanente si intende iniziata dall'1 gennaio dell'anno in cui viene elevato il verbale di contestazione. La pubblicità abusiva su impianto temporaneo si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione. L'impianto si intende permanente quando è ancorato stabilmente al suolo. Con decorrenza 1 gennaio 2021 l'indennità è parametrata ai criteri di cui all'articolo 1 comma 821, lett. g) della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
17. Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione. Le spese, sostenute da Roma Capitale per la rimozione d'ufficio e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione. Le spese di deposito sono determinate in ragione di € 1,00 giornaliere per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni si arrotondano al metro quadrato superiore. Le spese della copertura e della defissione sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione. I mezzi pubblicitari rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono sequestrati – a norma dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/1993 - a garanzia del pagamento delle somme dovute all'Amministrazione per l'installazione di impianti abusivi. A decorrere

dall'1 gennaio 2021, il riferimento all'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/1993 è da intendersi abolito e sostituito con il richiamo all'articolo 13, comma 2, della legge n. 689/1981. A prescindere dall'adozione del provvedimento di sequestro, l'impianto pubblicitario - rimosso da autorità ed in deposito - può essere riconsegnato solo con il previo pagamento dell'intero debito. Trascorso il termine di 60 giorni dalla rimozione - senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito - l'Amministrazione procede alla distruzione dell'impianto. Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto.

Articolo 32
Misure di contrasto all'abusivismo

1. Roma Capitale, al fine di esercitare una costante attività di prevenzione dell'abusivismo: promuove il coinvolgimento dei soggetti titolari di autorizzazione nell'azione di contrasto dell'abusivismo e dei soggetti pubblicizzati mediante apposite comunicazioni e diffide; costituisce, a livello centrale o decentrato, appositi nuclei di vigilanza in grado di intervenire tempestivamente anche per ciò che riguarda la rimozione di impianti illegali; predispone canali di comunicazione costante tra Uffici e cittadini, singoli o associati, che vogliano segnalare casi di apparente irregolarità; pubblica ogni trimestre, a mezzo stampa e in via telematica, l'elenco degli impianti o mezzi pubblicitari autorizzati per ciascuna impresa nel territorio di Roma Capitale. L'attività di accertamento, contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento delle violazioni alle norme in materia di pubblicità, può essere svolta in attuazione dell'articolo 1 commi 179, 180, 181 e 182 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo le modalità fissate con specifica deliberazione.

CAPO VII
Norme finali e transitorie - Abrogazioni

Articolo 33
Competenze amministrative conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento e dei Piani di cui all'articolo 19

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli Uffici centrali dell'Amministrazione Capitolina continuano ad esercitare le seguenti competenze:
   a) la gestione del procedimento per il riordino degli impianti pubblicitari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 254/1995 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, e dei connessi adempimenti, per quanto previsti anche dal presente Regolamento;
   b) la conduzione, in collaborazione con i competenti uffici dei Municipi, delle attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'abusivismo;

c) le attività di coordinamento ai fini dell'applicazione delle norme legislative e regolamentari riguardanti l'impiantistica pubblicitaria, ivi comprese le norme che disciplinano l'applicazione del canone a tariffa;
d) lo svolgimento delle procedure di gara pubblica di cui all'articolo 7;
e) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, la gestione degli impianti e mezzi pubblicitari collocati su area pubblica e di quelli di proprietà capitolina, ad eccezione dei mezzi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), f), g), n), p);
f) gli adempimenti relativi alla pubblicità sui veicoli del trasporto pubblico;
g) le pubbliche affissioni;
h) la gestione della pubblicità elettorale;
i) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis;
l) ogni altra competenza non altrimenti attribuita.

2. Al fine di prevenire e contrastare adeguatamente ogni forma di pubblicità discriminatoria e/o lesiva della dignità umana ovvero recante immagini violente e/o degradanti nonché di monitorare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12-bis del presente Regolamento con specifica determinazione dirigenziale a cura del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità dovrà essere costituito un Osservatorio sulla Pubblicità composto, a titolo gratuito, da pubblicitari, operatori, esperti di settore particolarmente distintisi per l'assunzione di codici deontologici antidiscriminatori; e, per Roma Capitale, da un rappresentante della Polizia Locale e da un rappresentante del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità. L'Osservatorio Pubblicità, con lo scopo di realizzare un programma strutturale di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla pubblicità discriminatoria, avrà il compito di redigere un codice etico che sia promozionale di norme certe, chiare e di sanzioni anche pecuniarie, e di costituire, successivamente l'organo consultivo per il rispetto di tale codice etico, fornendo assistenza e pareri sia su richiesta sia in autonomia.

Articolo 33-bis
Norme per il rilascio di nuovi titoli

1. Fino all'adozione dei Piani di cui agli artt. 19 e seguenti, l'Amministrazione procede all'esame ed alla definizione delle istanze presentate per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari, sulla base dei seguenti criteri:
   a) che il mezzo pubblicitario insista esclusivamente su area privata;
   b) che qualora insista fronte strada rispetti le distanze di cui al Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti;
   c) in caso di richieste riferite alla medesima ubicazione è applicato il criterio cronologico, con priorità alle istanze presentate nell'ambito della procedura di riordino;
   d) sono escluse da nuove installazioni pubblicitarie le strade private non ancora trasferite in proprietà all'Amministrazione Capitolina che risultano essere di uso pubblico.

   Le domande presentate nell'ambito della procedura di riordino possono, su istanza dell'interessato, essere esaminate nell'ambito di progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta. È consentito utilizzare, nell'ambito dei progetti suddetti, la superficie originariamente richiesta su area pubblica. Fino all'adozione dei Piani di cui agli artt. 19 e seguenti, le istanze

presentate nell'ambito della procedura di riordino per impianti su area pubblica possono essere esaminate e definite solo nel caso di trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali. Per ogni altro aspetto si rimanda alle norme del presente Regolamento.

2. I titoli autorizzatori nella disponibilità dell'Amministrazione in quanto decaduti a norma del presente Regolamento possono essere riassegnati nel rispetto delle norme vigenti, anche in ottemperanza a quanto previsto al punto G) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 25 novembre 2002.

Articolo 34
Norme transitorie

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori a quelli di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all'articolo 20 lett. f) punto 1);
2. Il divieto di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), opera a decorrere dalla data di cessazione del contratto di affidamento del relativo servizio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 26 febbraio 1999.
3. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 19, comma 1, si applicano, nei centri abitati, i seguenti limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria: nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, 30 metri quadrati per ogni mille abitanti; nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, 120 metri quadrati per ogni mille abitanti, dei quali il 60% a privati, di cui la metà per affissioni dirette, il 40% per pubbliche affissioni (di cui il 60% per pubblicità di natura non economica) e impianti di pubblica utilità.

3-bis. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'articolo 19, è autorizzata la pubblicità pittorica di attività e di soggetti economici locali, fino ad un massimo di due unità per il medesimo committente, la quale è realizzata con impianti a tipologia di palina di formato metri 1x1 posti su spazio capitolino - anche luminosi od illuminati e, comunque, diversi da quelli adibiti per le affissioni dirette, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

4. Gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade che, a seguito del trasferimento delle stesse a Roma Capitale come da specifica deliberazione delimitante il centro abitato, insistono oggi su strade di proprietà di Roma Capitale, si intendono autorizzati fino alle medesime scadenze stabilite per gli impianti inseriti nella procedura di riordino, ove inseriti nella medesima procedura di riordino e all'esito positivo della stessa.
5. A decorrere dall'entrata in vigore dei piani di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, Roma Capitale converte gli impianti di sua proprietà destinati a pubbliche affissioni ed eventualmente già utilizzati per pubblicità commerciale, presenti nella "zona a traffico limitato" (ZTL), in impianti di informazione di cui al predetto articolo 20, comma 1, lett. E), punto 4), lettera f), da utilizzarsi altresì parzialmente per pubblicità commerciale e da affidare, previa gara pubblica, in locazione in coerenza con i criteri della progettazione unitaria di cui all'articolo 20, con obbligo di manutenzione dei medesimi e di svolgimento dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Il numero delle autorizzazioni riferite ai mezzi pubblicitari di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e) non può in ogni caso risultare superiore a n. 200, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento nei limiti

dimensionali stabiliti per gli impianti fissi e nel rispetto delle disposizioni da emanarsi con apposita deliberazione della Giunta Capitolina. Resta comunque vietato l'uso di carrelli, cicli, motocicli, e simili. Di tali autorizzazioni è costituito apposito Albo pubblico.

7. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i Piani di Localizzazione di cui all'articolo 19, comma 2, sono deliberati successivamente all'approvazione del Piano Regolatore di cui al comma 1.
8. Dalla data dell'1 gennaio 2007, e fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, le tariffe di cui all'articolo 24 sono differenziate in ragione del territorio attraverso l'applicazione di una maggiorazione del 150% alle iniziative pubblicitarie che si svolgono nell'ambito delle strade ricomprese nella categoria speciale stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 8776 dell'11 dicembre 1974, come ratificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3021 del 17 dicembre 1974. La stessa maggiorazione si applica al diritto sulle pubbliche affissioni di natura commerciale.
9. Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente Regolamento fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l'esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti.
10. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'articolo 19 gli impianti risultanti non conformi a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 sono adeguati e riposizionati in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 medesima. Alla presente fattispecie non si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
11. Per tutte le violazioni del presente Regolamento non diversamente sanzionate si applicheranno le sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 689/1981.
12. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'articolo 19, allo scopo di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e dal Regolamento comunale.
13. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'articolo 19 è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee della durata massima di un anno per l'esposizione pubblicitaria su suolo pubblico o privato nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
14. L'inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo "SPQR", "R", "ES", "E" nonché di quelli di cui all'articolo 33-bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo "CONV", di cui all'articolo 34, comma 4-bis del Regolamento, ha determinato la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008, nonché delle vigenti disposizioni

regolamentari, ivi compresa la relativa posizione contabile a partire dal titolo sottostante.

Articolo 35
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate:
   - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994;
   - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, come modificata ed integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 29 settembre 1997 limitatamente ai seguenti punti:
     - i numeri 2) e 4).
   - Allegato "A1" premessa;
     articolo 1;
     norma transitoria;
     articolo 2;
     articolo 3 primo, secondo, quarto e quinto cpv;
     articolo 4;
     articolo 5;
   - Allegato "A2": Disposizioni di carattere generale
     Titolo I: Articolo 1, lett. b), secondo cpv, lett. d) ed e);
     articolo 2 lett. d);
     articolo 3, lett. e) secondo e terzo cpv;
     articolo 3-bis, terzo e quarto cpv;
     articolo 3-ter, co. 3, p. 1) sostituire "6x3" con "4x3";
     articolo 3-quinquies;
     Titolo II: Articolo 4, lett. c) ed e);
     Articolo 6, "Norme generali", terzo cpv;
     Articolo 6 lett. G), secondo cpv;
     Articolo 6 lett. I) punto b);
     Articolo 7, "Altre forme di pubblicità", primo periodo, lett. A) primo e secondo cpv, lett. e) cpv, lett. f) cpv;
     Articolo 5, lett. e), secondo periodo;
     articolo 9;
     Titoli IV e Allegato n. 3;
     Titolo VI: Articolo 11, primo, secondo e terzo cpv;
     Articolo 12, lett. D);
     Articolo 13.
   - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 25 ottobre 1999;
   - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 25 novembre 2002.

   È abrogata altresì ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con il presente Regolamento.

Articolo 36
Ulteriori prescrizioni in tema di insegne di esercizio

1. Alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non si applicano gli artt. 7 comma 2, 3 e 4; 8 comma 1, 2, 3 e 4; 10; 11 comma 1; 12 comma 1 secondo periodo, 1-bis, 5, 6; 33-bis del presente Regolamento. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, è abrogata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, come modificata e integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 29 settembre 1997 nei seguenti punti:
   - Titolo II, articolo 6, lett. a), punto 1; lettera b) limitatamente alle parole "a lettere singole e";
   - Titolo II, articolo 6, lett. a), punto 1; lettera e);
   - Il rilascio di autorizzazioni all'installazione di insegne, annesse e strumentali agli esercizi commerciali e conformi alle norme tecniche, da apporre su immobili non vincolati ma ricadenti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, non è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente tutore del vincolo.

Articolo 37
Disposizioni di coordinamento

1. In caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all'articolo 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, De Priamo e Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 141.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 24 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 gennaio 2021.

Lì, 23 dicembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 3 gennaio 2021.

Lì, 7 gennaio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano